



LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (Comunicazione CU)

I sostituti d'imposta devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la **certificazione "dei redditi" corrisposti nell'anno precedente entro il 7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per mezzo della **Certificazione Unica "CU 2017"** è possibile certificare:

- ✓ i **redditi** da lavoro **dipendente, equiparati e assimilati e pensioni** nonché, per la prima volta,
- ✓ i redditi di **lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi.

TERMINI E SCADENZE

La scadenza per l'invio di tale Modello certificativo ai percipienti è prorogata entro e non oltre il **31 marzo 2017**, la stessa dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre il **07 marzo 2017**.

Pertanto, nel caso intendeste avvalervi del servizio dello Studio per la compilazione delle certificazioni relative alle ritenute derivanti dai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e Redditi diversi, e relativo invio telematico del modello CU 2017, vi diamo avviso che **tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 13 febbraio 2017**, unitamente al relativo mandato professionale per la nuova prestazione richiesta, debitamente sottoscritto in ogni sua parte.

Quanto ai documenti ritenuti necessari e/o utili per la prestazione di cui sopra, di seguito si evidenzia il relativo elenco di seguito.

SOGGETTI OBBLIGATI

Le istruzioni alla compilazione del Modello CU, precisano che **sono tenuti** all'invio del flusso telematico **coloro che nel 2016 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte**, ai sensi del DPR n. 600/1973:

- ✓ art. 17 ("Indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, da funzioni notarili, di attività sportive");
- ✓ art. 23 ("Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente");
- ✓ art. 24 ("Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente");
- ✓ art. 25 ("Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi");



- ✓ art. 25-bis ("Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari");
- ✓ art. 25-ter ("Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore");
- ✓ art. 29 ("Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato");

Vengono, inoltre, certificati ai lavoratori i contributi **previdenziali e assistenziali** dovuti all'INPS, all'INPS – Gestione dipendenti pubblici e/o **premi assicurativi** dovuti all'INAIL.

Si precisa che sono tenuti a tale adempimento anche i soggetti che hanno corrisposto compensi ad **esercenti prestazioni di lavoro autonomo** che hanno optato per il regime agevolato, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 cosiddetti **contribuenti minimi**, ovvero **contribuenti forfettari** di cui all'articolo 1, Legge n. 190/2014 che non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte. Pertanto sono esclusi coloro i quali hanno erogato somme a contribuenti minimi e/o forfettari che svolgono la loro attività nel regime d'impresa.

ATTENZIONE: l'obbligo di invio telematico della Certificazione Unica (Modello CU) non sostituisce la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d'imposta)

necessaria all'Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati nel corso dell'anno, ma rappresenta un adempimento a sé stante.

TERMINI DI CONSEGNA E INVIO DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA

Il sostituto d'imposta è tenuto:

- ✓ alla **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il **7 marzo**, dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, nonché:
- ✓ alla **consegna della Certificazione Unica** in formato cartaceo ai **dipendenti**, equiparati e **assimilati**, nonché ai lavoratori **autonomi**, entro il **31 marzo**.

MODALITA' DI TRASMISSIONE TELEMATICA

La Certificazione Unica deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica:

- ✓ **direttamente**, ovvero
- ✓ tramite **intermediari** abilitati

ATTENZIONE: Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti, sia quelle relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati che quelle relative a redditi di lavoro autonomo e diversi dovranno essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla circostanza che



successivamente l'Agenzia stessa consideri solo quelle utili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Trasmissione telematica diretta

Il sostituto d'imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche.

I sostituti d'imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del nuovo prodotto "**Desktop Telematico**" che costituisce un "contenitore" dei vari applicativi (Entratel, FileInternet ed i relativi moduli di controllo) collegati con gli invii telematici.

IMPORTANTE: Il sostituto d'imposta ha facoltà di **suddividere il flusso** telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il Quadro CT, le certificazioni dati lavoro **dipendente** ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro **autonomo**, provvigioni e redditi diversi.

Pertanto, il sostituto d'imposta può adempiere all'obbligo di comunicazione effettuando

- ✓ un **unico invio** di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ **invii separati**.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

Qualora la **trasmissione** delle certificazioni venga effettuata da un **intermediario**, valgono le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d'imposta, l'intermediario potrà effettuare

- ✓ un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ invii separati.

IMPORTANTE: Resta ferma la possibilità per il sostituto d'imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente.

REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998:

"Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100,00 con un massimo di € 50.000,00 per sostituti di imposta in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo."

Viene pertanto prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata."



NOTA BENE: In caso di **errata trasmissione**, qualora l'invio della **corretta** certificazione avvenga **entro i cinque** giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo (13 marzo 2017 considerato che il 12 cade di domenica), la **sanzione non si applica**.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2017

Nella Certificazione Unica 2017 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e i dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica 2017 è composta dai seguenti prospetti:

- ✓ DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;

- ✓ relativamente alla certificazione **lavoro dipendente, assimilati** e assistenza fiscale
 - DATI FISCALI;
 - DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI;

- ✓ relativamente alla certificazione **lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi
 - DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE.

- ✓ Scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF.

Il sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica 2017 al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) in duplice copia, unitamente alle informazioni per il contribuente.

Le certificazioni possono essere sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

È facoltà del sostituto d'imposta:

- ✓ **trasmettere** al contribuente la **certificazione in formato elettronico**, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Ricordiamo che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2017 specificano che la modalità di consegna elettronica:

- ✓ potrà **essere utilizzata** solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre
- ✓ deve **essere esclusa**, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.



Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

I dati anagrafici del sostituto e del percipiente, oltre al domicilio fiscale di quest'ultimo, sono stati inseriti in un frontespizio comune ad entrambe le certificazioni (lavoro dipendente e lavoro autonomo). Di seguito si riporta il fac simile del frontespizio del Modello CU:

FRONTESPIZIO



Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/>	Sostituzione <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale <input type="text"/>		
	Cognome o Denominazione <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	
	Telefono o fax prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni <input type="text"/>	Quadro CT <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>		
Riservato all'incaricato	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/>		
	Data dell'impegno <input type="text"/>	giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>

ATTENZIONE: Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri:

- ✓ **tipo di comunicazione**, costituita dalla casella:



- **annullamento**, da barrare nel caso in cui il sostituto, prima della scadenza del termine di presentazione (marzo 2017) intenda annullare una certificazione già presentata;
- **sostituzione**, da barrare nel caso in cui il sostituto intenda, prima del termine di presentazione (7 marzo 2017) sostituire una certificazione già presentata;
- ✓ **eventi eccezionali** da compilare a cura del sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare, nella casella va indicato uno dei seguenti codici:
 - 1** – per i contribuenti **vittime di richieste estorsive** per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
 - 3** – per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di **Lampedusa e Linosa** interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16/06/2011 al 30/06/2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. La sospensione è stata **prorogata fino al 15/12/2016**;
 - 6** – per i contribuenti colpiti da altri **eventi eccezionali**.
- ✓ **dati** relativi al **sostituto**;
- ✓ **dati** relativi al rappresentante **firmatario** della comunicazione;
- ✓ **firma** della comunicazione;
- ✓ **impegno** alla **trasmissione** telematica.

DATI ANAGRAFICI

La parte "Dati anagrafici" della CU 2017 è suddivisa in quattro sezioni nelle quali devono essere forniti principalmente i dati anagrafici del sostituto d'imposta che rilascia la certificazione nonché quelli del percettore delle somme in essa indicate.

Con riferimento al **sostituto d'imposta** che ha erogato le somme evidenziate nella certificazione, sono richiesti, tra gli altri:

- ✓ codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA),
- ✓ cognome o denominazione,
- ✓ nome,
- ✓ indirizzo completo (Comune, sigla della Provincia, C.A.P., via, numero civico e frazione), comprensivo del numero di telefono (preceduto dalla lettera T) o di fax (preceduto dalla lettera F) e l'indirizzo di posta elettronica della propria sede,
- ✓ il codice attività e il codice sede.



Con riferimento, invece, al **soggetto** al quale sono stati **erogati** gli **emolumenti**, vengono richieste le informazioni anagrafiche complete:

- ✓ codice fiscale,
- ✓ cognome,
- ✓ nome,
- ✓ sesso,
- ✓ data, comune, provincia di nascita.

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Il Prospetto "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" si riferisce alla corresponsione, nel corso del 2016, di:

- ✓ redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- ✓ corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto. L'art. 25-ter, D.P.R. n. 600/1973, dispone l'obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d'appalto d'opera e servizi effettuate nell'esercizio d'impresa (anche se occasionale);
- ✓ provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- ✓ indennità corrisposte per la cessazione:
 - di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR];
 - da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR];
 - dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [art. 17, comma 1, lett. f), TUIR].

I **contribuenti minimi** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 godono **dell'esonero da ritenuta** d'acconto, purché abbiano attestato in fattura la loro situazione.

Anche i **soggetti forfetari** di cui all'art. 1, Legge n. 190/2014 beneficiano dell'esonero dall'applicazione delle ritenute su compensi, provvigioni o proventi sottoposti ad imposta sostitutiva; detti soggetti devono rilasciare al sostituto opportuna dichiarazione attestando di beneficiare del suddetto regime agevolato.

ATTENZIONE: Comunque i **compensi** erogati a tali soggetti (minimi e forfetari) devono essere indicati nella presente **comunicazione anche se non** sono assoggettati a **ritenuta**.



Rispetto al modello dello scorso anno troviamo le seguenti novità:

- ✓ nel **punto 1** deve essere indicata la causale che individua la tipologia di reddito erogato. Da quest'anno le tipologie reddituali sono state suddivise in due elenchi:
 - il primo relativo alle tipologie reddituali, che possono essere indicate nel Mod. 730 ed eventualmente nel Mod. REDDITI;
 - il secondo le tipologie reddituali che possono essere dichiarate esclusivamente con il Mod. REDDITI;
- ✓ è stata rimossa dalla sezione "Dati previdenziali" la casella "Codice Ente previdenziale";
- ✓ sono state rinominate le caselle 104 e 108 in "Somme erogate non tassate" nella sezione "Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi";
- ✓ sono state individuate le causali che consentono le presentazioni del Mod. REDDITI e quelle che comportano obbligatoriamente la presentazione del Mod. REDDITI;
- ✓ la causale Z è stata rinominata ZO, da utilizzare nel momento di indicazione viene indicata la tipologia di reddito "diversa dalle precedenti";
- ✓ qualora siano dovuti contributi INPS, da quest'anno oltre alla sezione "Dati previdenziali" qui commentata, va compilata anche la "Sezione 3" INPS Gestione separata parasubordinati, dalla parte "Dati previdenziali e assistenziali" della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
- ✓ Sono individuati i codici tributo e i corrispondenti punti in cui devono essere indicati gli importi delle ritenute operate/versate;
- ✓ Per la compilazione del punto 6, campo denominato "CODICE":
 - ? è stato aggiunto il nuovo **codice 5** da utilizzare "nel caso di somme che non hanno concorso a formare reddito imponibile (30% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015", È stato aggiunto un nuovo codice di esenzione nel punto 6;
 - ? nel caso di erogazione di altri **redditi esenti** previste da specifiche disposizioni normative è necessario utilizzare il **codice 6** in luogo del codice 3 utilizzato nelle CU 2016.



Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE <small>Causale</small>			
DATI FISCALI			
Anno <small>2</small>		Ammontare lordo corrisposto <small>4</small>	
Anticipazione <small>13</small>		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale <small>5</small>	
Codice <small>6</small>	Altre somme non soggette a ritenuta <small>7</small>	Imponibile <small>8</small>	Ritenute a titolo d'acconto <small>9</small>
Ritenute a titolo d'imposta <small>10</small>		Ritenute sospese <small>11</small>	
Addizionale regionale a titolo d'imposta <small>13</small>		Addizionale regionale sospesa <small>14</small>	
Addizionale comunale a titolo d'imposta <small>16</small>		Addizionale comunale sospesa <small>17</small>	
Ritenute operate anni precedenti <small>19</small>		Spese rimborsate <small>20</small>	
		Ritenute rimborsate <small>21</small>	
DATI PREVIDENZIALI			
Codice fiscale Ente previdenziale <small>29</small>		Denominazione Ente previdenziale <small>30</small>	
Codice azienda <small>32</small>		Categoria <small>33</small>	
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante <small>34</small>		Contributi previdenziali a carico del percipiente <small>35</small>	
Importo altri contributi <small>37</small>		Contributi dovuti <small>38</small>	
		Contributi versati <small>39</small>	
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATA AMMINISTRATIVA			
Somme corrisposte prima della data di fallimento <small>41</small>		Somme corrisposte dal curatore/commissario <small>42</small>	
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI			
Ritenute a titolo d'acconto <small>54</small>		Imponibile <small>53</small>	
Addizionale Regionale a titolo d'acconto <small>57</small>		Ritenute sospese <small>56</small>	
Addizionale comunale a titolo d'acconto <small>60</small>		Addizionale Regionale sospesa <small>59</small>	
		Addizionale comunale sospesa <small>62</small>	
Casi particolari Operazioni straordinarie			
Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi) <small>71</small>		Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi) <small>72</small>	
		Codice fiscale (sezione indennità di esproprio) <small>73</small>	
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi			
Codice fiscale debitore principale <small>101</small>		Somme erogate <small>102</small>	
		Ritenute operate <small>103</small>	
		Somme erogate non tassate <small>104</small>	
Riservata al soggetto erogatore delle somme			
<small>105</small>		<small>106</small>	
<small>107</small>		<small>108</small>	
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi			
INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
Somme corrisposte <small>131</small>		Somme corrisposte <small>133</small>	
Ritenute operate <small>132</small>		Ritenute operate <small>134</small>	
INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
Somme corrisposte <small>135</small>		Somme corrisposte <small>137</small>	
Ritenute operate <small>136</small>		Ritenute operate <small>138</small>	

RIPRODUZIONE VIETATA



Il modello riporta, tra gli altri, i seguenti dati:

- **al punto 1**, la causale della tipologia di reddito (ad esempio "A" per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, "B", per l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico);
- **al punto 4**, l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta;
- **al punto 9**, l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno;
- **al punto 10** l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Inoltre:

- i **punti da 12 a 14** riportano gli importi relativi all'addizionale regionale;
- i **punti da 15 a 17** riportano gli importi relativi all'addizionale comunale.

La presenza di questi ultimi punti (da 12 a 17) essendo destinati all'indennità a favore di atleti di associazioni sportive dilettantistiche o ai compensi spettanti ai collaboratori di carattere amministrativo gestionale di società/associazioni sportive dilettantistiche, testimonia che anche tale tipologia di compensi sarà certificata con il modello sopra esposto.

CONCLUSIONI

Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la COMPILAZIONE E L'INVIO della Certificazione Unica relativa alle Certificazioni di Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi, È INDISPENSABILE ED URGENTE fornirci quanto di seguito richiesto entro e non oltre il prossimo 13/02/2017, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della documentazione ovvero per tutti i chiarimenti necessari.

Al contempo gli interessati sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario

DOCUMENTI TASSATIVAMENTE NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA RELATIVA ALLE CERTIFICAZIONI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVISORIE E REDDITI DIVERSI

- Certificazione Unica 2017 cartacea consegnata ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- **Copia delle fatture dei percipienti recante l'indicazione della data di pagamento della fattura e di una delle seguenti causali di pagamento:**
 - A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;



- B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
- L1 – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che



possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);

Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

S – provvigioni corrisposte a commissionario;

T – provvigioni corrisposte a mediatore;

U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);

V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio);

V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;

W – corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;

X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

ZO – titolo diverso dai precedenti.

- **N.B.** Sulla copia delle fatture dovrà essere apposto timbro e firma a conferma della causale di pagamento ivi indicata;
- l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta;
- l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno;



- l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (IRPEF);
- l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF);
- l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF);
- Dichiarazione da parte dei percipienti di compensi di lavoro autonomo che godono dell'esonero da ritenuta d'acconto attestante la possibilità di beneficiare del suddetto regime agevolato.
- **Copia Modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute operate** con eventuali prospetti di raccordo e riconciliazione tra le singole ritenute operate e le somme corrisposte all'Erario;
- **Copia mastro contabile relativo alle ritenute operate;**
- Copia della dichiarazione o fattura da parte dei percipienti di compensi di lavoro autonomo che godono dell'esonero da ritenuta d'acconto attestante la possibilità di beneficiare del suddetto regime agevolato (Regime Nuove iniziative imprenditoriali, Imprenditoria giovanile e Forfettari);
- Copia documentazione attestante la ricezione di somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR – Compensi erogati agli sportivi dilettanti);
- Copia documentazione relativa ai redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7;
- Copia documentazione relativa ai redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, e secondo quanto stabilito dalla L. 30 dicembre 2010, n. 238 (rientro lavoratori in Italia);
- Copia documentazione/fatture relativa ai redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio UNICAMENTE PER L'INVIO TELEMATICO della Certificazione Unica relativa alle Certificazioni di Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi, è indispensabile ed urgente fornirci entro e non oltre il prossimo 20 Febbraio 2017, il flusso telematico (IN FORMATO COMPATIBILE ALLA TRASMISSIONE COME DA ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE MINISTERIALI) da trasmettere.

Al contempo gli interessati sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario.



CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI DIPENDENTI, EQUIPARATI ED ASSIMILATI

Con riferimento alla Comunicazione Unica per lavoratori dipendenti, equiparati e assimilati si invita a consultare il proprio Consulente del Lavoro in possesso dei dati per predisporre la CU 2017 sia in modo cartaceo, da consegnare ai lavoratori dipendenti, che in modo telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti.